

# Bonus energia per le spese di dicembre 2022. Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni per la cessione e alla tracciabilità dei crediti

L'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, **pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas.**

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

- a)** credito d'imposta a favore delle **imprese energivore**, pari al 40% delle spese sostenute;
- b)** credito d'imposta a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**, pari al 40% delle spese sostenute;
- c)** credito d'imposta a favore delle **imprese non energivore**, pari al 30% delle spese sostenute;
- d)** credito d'imposta a favore delle **imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale**, pari al 40% delle spese sostenute.

I crediti d'imposta di cui alle sopra riportate **lettere a), b), c) e d)** sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, **entro il 30 settembre 2023**; in alternativa, le **imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:**

- il credito è **cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “*soggetti qualificati*” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- **in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario **con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente**, ossia in compensazione tramite modello F24, **entro lo stesso termine**.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle](#)

[entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022](#) sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel **primo e nel secondo trimestre 2022**. Con i provvedimenti [prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022](#) e [prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022](#), le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d'imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, **vista la sostanziale analogia** delle norme primarie di riferimento, con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023](#), le disposizioni attuative del richiamato [provvedimento del 30 giugno 2022](#) sono estese agli ulteriori crediti d'imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), **evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.**

Inoltre, il medesimo [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023](#), recepisce le nuove scadenze per l'utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d'imposta, previste:

- dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, per i crediti riconosciuti per le spese relative all'**energia elettrica e al gas**, per il **terzo trimestre 2022 e per il periodo ottobre/novembre 2022**;
- dall'articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 115 del 2022, per il credito riconosciuto per l'acquisto di **carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022**;
- dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 144 del 2022, per il credito riconosciuto per l'**acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca nel quarto trimestre 2022**.

Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), con il citato [provvedimento prot. n. 24252/2023](#) sono approvate le nuove versioni del **"Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta"**, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

**Infine, si evidenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento.**

## **Le disposizioni del nuovo provvedimento**

### **«1. Estensione delle disposizioni del [provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022](#)**

**1.1.** Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022](#) si applicano **anche ai seguenti crediti d'imposta**, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6:

a) credito d'imposta a favore delle **imprese energivore**, in relazione alle spese sostenute per la **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata **nel mese di dicembre 2022**;

b) credito d'imposta a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato **nel mese di dicembre**

**2022;**

c) credito d'imposta a favore delle **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore**, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata **nel mese di dicembre 2022;**

d) credito d'imposta a favore delle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **mese di dicembre 2022.**

**1.2. In alternativa** all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al **punto 1.1** possono essere ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal citato [provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.](#) **Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.**

**(Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d'imposta)**

## **2. Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta**

**2.1.** Per i crediti d'imposta di cui al **punto 1.1**, la cessione è comunicata all'Agenzia delle entrate **dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.**

**2.2.** La cessione è comunicata all'Agenzia delle entrate

**entro il:**

a) **22 marzo 2023**, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del [provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022](#) (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);

b) **21 giugno 2023**, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del [provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022](#) (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);

c) **20 settembre 2023**, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato [provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022](#) (energia elettrica e gas terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento [prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022](#) (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

### ***3. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti***

**3.1.** I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, **entro il:**

a) **30 settembre 2023**, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1. Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato [provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022](#) (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato [provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022](#) (energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022).

b) **31 marzo 2023**, per il credito d'imposta di cui al punto

1.1, lettera f), del [provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022](#) (carburanti per agricoltura e pesca terzo trimestre 2022);

c) **30 giugno 2023**, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del [provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022](#) (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022).

**3.2.** Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui al punto 1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

#### ***4. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati***

**4.1.** In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del [provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022](#), è comunicata all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2. »

**[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2023](#)**, recante: «*Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6*», pubblicato il 26.01.2023 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Nuova versione dei software**

**Bonus imprese prodotti energetici:**  
**aggiornamento software di compilazione**  
**(versione 1.3.0)**

**Bonus imprese prodotti energetici:**  
**aggiornamento software di controllo (versione**  
**1.3.0)**